

---

**XI LEGISLATURA**


---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE RIFORME ISTITUZIONALI**

(SEDE REFERENTE)

**51.****SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1993**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI**


---

**I N D I C E**


---

	PAG.
<b>Seguito dell'esame di progetti di legge recanti modificazioni alla parte seconda della Costituzione:</b>	
Iotti Leonilde, <i>Presidente</i> .....	1953, 1955, 1959, 1961 1963, 1966, 1967, 1969, 1971, 1972
Barbera Augusto Antonio .....	1957, 1958, 1963, 1964, 1965, 1968
Barile Paolo, <i>Ministro per i rapporti con il Parlamento</i> .....	1955, 1959 1961, 1966, 1969, 1971
Bassanini Franco .....	1963, 1969
Boato Marco .....	1953, 1959, 1961, 1963, 1966, 1968, 1971
Covatta Luigi .....	1963, 1970
D'Onofrio Francesco .....	1953, 1955, 1961, 1963, 1964, 1969, 1971
Guerzoni Luciano .....	1960
Guzzetti Giuseppe .....	1955, 1957, 1967, 1971
Labriola Silvano, <i>Relatore per la parte relativa alla forma di Stato</i> .....	1953, 1955 1958, 1959, 1961, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971
Riz Roland .....	1961
Saporito Learco .....	1956, 1959, 1963, 1967, 1968, 1970
Tarabini Eugenio .....	1958, 1959, 1962, 1964, 1966, 1970
Zanone Valerio .....	1960, 1962, 1963, 1966
<b>ALLEGATI</b> .....	1973



**La seduta comincia alle 21,15.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Seguito dell'esame di progetti di legge recanti modificazioni alla parte seconda della Costituzione.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di progetti di legge recanti modificazioni alla parte seconda della Costituzione.

Pur constatando la presenza di un numero non elevato di colleghi, ritengo che sia comunque garantita la rappresentanza di tutti i gruppi, ad eccezione forse di quello repubblicano e di quello del movimento sociale italiano (i cui esponenti, per altro, non partecipano quasi mai alle sedute della Commissione).

Proseguiamo nell'esame degli articoli predisposti dal Comitato ristretto per le modifiche alla parte seconda della Costituzione relative alla forma di Stato e dei relativi emendamenti.

Ricordo ai colleghi che il testo predisposto dal Comitato ristretto è pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta di giovedì 23 settembre e che il testo degli articoli e degli emendamenti che esamineremo oggi sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Informo i colleghi che l'onorevole Riz ha comunicato di essere impegnato al Senato ed ha quindi chiesto alla Commissione di non procedere questa sera alla votazione degli emendamenti. Comprendo molto bene le ragioni alla base di questa richiesta: i piccoli gruppi si trovano spesso in queste condizioni giacché i loro rappre-

sentanti debbono essere presenti in momenti importanti della vita politica (ed a volte i momenti importanti sono anche più di uno!). Ritengo comunque che si possa senz'altro iniziare l'esame degli emendamenti. Tra l'altro, il senatore Riz non ha presentato alcun emendamento riferito all'articolo 117. Capisco che questa non è una ragione sufficiente, nel senso che un parlamentare ha diritto di partecipare alla discussione ed alla votazione anche di emendamenti presentati da altri. Comunque, intanto possiamo iniziare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 117.

Do la parola al relatore, onorevole Labriola.

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** L'emendamento Guerzoni e Salvi 117.4 esclude l'elencazione di materie riservate alla competenza esclusiva delle regioni. In sostanza, la proposta emendativa in esame non tocca l'impianto dell'articolo 117 ma sopprime la potestà legislativa esclusiva delle regioni di diritto comune, potestà che, al contrario, la Commissione ha previsto a larga maggioranza. Per tale ragione, sono obbligato ad esprimere parere contrario.

**FRANCESCO D'ONOFRIO.** A quale emendamento si sta riferendo?

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Come ho già detto, sto esprimendo il parere sull'emendamento Guerzoni e Salvi 117.4!

**MARCO BOATO.** Ha già cominciato ad arrabbiarsi?

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** No, ho solo chiarito all'onorevole D'Onofrio che

sto esprimendo il parere sull'emendamento Guerzoni e Salvi 117.4, così come risulta a pagina 70 del fascicolo distribuito ai colleghi!

Dicevo che questo emendamento cancella la competenza esclusiva, per cui non posso essere favorevole; la Commissione, infatti, ha ribadito più volte il principio in base al quale anche per le regioni di diritto comune debba esservi una competenza legislativa esclusiva. Possono manifestarsi diversità di opinioni circa le materie da riservare alla competenza esclusiva, ma non si può prescindere dal fatto che una competenza esclusiva debba comunque riconoscersi.

Quanto all'emendamento Saporito 117.5, che propone di sostituire la parola « esclusiva » con la parola « primaria », debbo ricordare che noi abbiamo parlato sempre di competenza « esclusiva ». Vorrei mi si spiegasse cosa si intenda per competenza « primaria ». Se si tratta di un sinonimo, non vi sono problemi, perché saremmo di fronte ad una questione letteraria. Se invece non si tratta di un sinonimo ma di qualcosa di diverso, per le stesse ragioni che ho ricordato in precedenza debbo confermare la preferenza per l'espressione « competenza esclusiva ». Esprimo pertanto parere contrario sull'emendamento in questione.

L'emendamento Tarabini 117.3 entra nella logica, che in verità il Comitato ristretto ha accettato, di considerare la enumerazione delle materie riservate alla competenza esclusiva come una elencazione provvisoria, salvo verifiche in Commissione. Su di esso dovrei quindi rimettermi alla Commissione. Tuttavia, se noi accettassimo l'emendamento 117.3 così come presentato dal collega Tarabini, di fatto nelle materie della produzione e dell'economia la regione tornerebbe a perdere la competenza esclusiva. Dovrei quindi pregare il collega Tarabini — come dire? — di ridurre l'area della sottrazione delle materie dalla competenza esclusiva. Se ciò avvenisse, mi rimetterei alla Commissione. Se invece l'onorevole Tarabini ritenesse di mantenere l'emendamento così come è formulato attualmente, esprimerei

parere contrario, trattandosi non di un perfezionamento dell'enumerazione ma di un importante svuotamento della stessa.

L'emendamento Zanone 117.1 è a mio avviso precluso e, comunque, superato dalla lunga discussione che abbiamo svolto e dal voto che abbiamo espresso sull'articolo 70. Su tale emendamento esprimo comunque parere contrario.

L'emendamento Cossutta 117.9 propone di sostituire le parole: « assetto urbanistico del territorio » con la parola: « urbanistica ». Ritengo che in sostanza si tratti di sostituire l'espressione che compare nel testo del Comitato ristretto con un sinonimo. Infatti, se l'« urbanistica » non fosse « assetto urbanistico del territorio », cosa sarebbe? In fondo, l'espressione « assetto urbanistico del territorio » può corrispondere meglio all'idea che noi in questo momento abbiamo della regolamentazione di questo particolare aspetto. Ritengo che il testo del Comitato ristretto sia preferibile e, pertanto, esprimo parere contrario sull'emendamento 117.9.

Il collega Zanone propone di escludere dalla competenza esclusiva delle regioni la materia delle fiere e dei mercati locali regionali: per le ragioni esposte in precedenza, mi rimetto alla Commissione.

Il collega Saporito, con l'emendamento 117.6, propone di aggiungere dopo le parole « pesca nelle acque interne » le parole « assistenza sanitaria ed ospedaliera ». Non sono contrario perché ciò significa aggiungere la sanità alle materie di competenza esclusiva. Il Comitato ristretto ha avuto una visione aperta e generosa circa l'elencazione di tali materie, perciò credo di interpretare l'opinione della maggioranza dei colleghi nell'esprimere parere favorevole.

Lo stesso collega Saporito, al successivo emendamento 117.7, intende sostituire alle parole « leggi organiche » le parole « leggi quadro ». Forse è il caso di chiarire definitivamente che non siamo innamorati dei neologismi; non parliamo di leggi organiche per il gusto di chiamare in modo diverso la stessa realtà, ossia le leggi cornice. Siamo profondamente convinti che le leggi organiche siano cosa molto

diversa dalle leggi cornice, sia qualitativamente sia avuto riguardo alla gerarchia delle fonti – tant'è che abbiamo una riserva da sciogliere circa il procedimento particolare da seguire per le leggi organiche allorché esamineremo i successivi articoli – sia con riferimento al contenuto. Ne consegue che è preferibile mantenere la dizione nuova, non – torno a dire – per amore dei neologismi, che francamente non ci appartiene, ma perché è talmente diversa (e deve essere) la categoria che è preferibile ricorrere ad un termine differente.

L'emendamento Saporito 117.8 interviene sul comma 4 dell'articolo 117 del testo predisposto dal Comitato ristretto, proponendo di aggiungere dopo le parole « sono definite » la parola « esclusivamente » e infine l'espressione « secondo procedure stabilite dai regolamenti delle rispettive Camere ».

GIUSEPPE GUZZETTI. Sono i conflitti ad essere definiti dalla legge.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Se ho ben compreso, il collega Saporito propone di inserire in Costituzione l'indicazione di una procedura speciale, da predisporre secondo i regolamenti, per la soluzione delle controversie politiche, di merito. Non sarei contrario se questo è l'intento dell'emendamento, salvo verificare effettivamente le procedure. Il collega Saporito, infatti, individua solo la specialità del procedimento, senza indicarla, dato che rinvia ai regolamenti parlamentari. Non mi sento di esprimere la mia contrarietà perché può rappresentare una garanzia opportuna riguardo alla questione in oggetto.

PRESIDENTE. Credo che il ministro Barile si riservi di intervenire durante la discussione dei singoli emendamenti.

PAOLO BARILE, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Sì signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Guerzoni e Salvi 117.4.

LUCIANO GUERZONI. Signor presidente, vorrei ripercorrere brevemente la genesi dell'emendamento per chiarirne il contenuto.

Originariamente la dizione « competenze esclusive » non era presente nel testo, per cui ha ragione il relatore nel rammentare che è stata introdotta a seguito della discussione svoltasi. Il gruppo del partito democratico della sinistra crede di aver concorso nella proposizione della formulazione attuale. Tuttavia – in tal senso invito il senatore Guzzetti a prestare attenzione perché è stato protagonista della vicenda – durante l'incontro con i rappresentanti regionali, in cui furono esaminati i documenti delle giunte e della conferenza dei presidenti regionali, riscontrammo che su questa formulazione si registrava una risoluta contrarietà da parte delle regioni medesime. Ciò in quanto il condizionamento della competenza esclusiva, scaturente dal riferimento ai principi generali posti dalle leggi di riforma economico-sociale della Repubblica, ha rappresentato lo strumento attraverso il quale, nel corso di questi venti anni, si è sempre risolta, a favore del potere centrale, ogni controversia in materia di competenze.

Poiché ci siamo convinti della pericolosità della formulazione, abbiamo voluto evitare di riprodurre in Costituzione un testo che in passato ha avuto esiti negativi dal punto di vista del decentramento regionale. In realtà, noi mettiamo in discussione l'espressione « e con i principi generali posti dalle leggi di riforma economico-sociale della Repubblica », atteso che la parte rimanente della frase potrebbe anche soddisfarci. Abbiamo preferito eliminare anche l'elencazione successiva in coerenza con il ragionamento di base consistente nell'evitare le competenze esclusive che, essendo condizionate dalle leggi ordinarie, hanno contribuito allo svuotamento dell'autonomia regionale.

FRANCESCO D'ONOFRIO. Credo che il testo presentato dal Comitato ristretto, mantenendo una competenza definita esclusiva nell'ambito di limiti che sono quelli prevalenti in queste materie nelle

regioni a statuto speciale, operi una scelta che non soltanto mi sento di condividere ma che definirei di grande significato. La qualità del regionalismo italiano, infatti, viene modificata in senso molto più fortemente regionalistico rispetto alla formula proposta dai colleghi del PDS, che peraltro è già forte – mi riferisco a quella dei limiti previsti dalle leggi organiche – ma che certamente, per così dire, è più continuista rispetto all'ordinamento costituzionale che conosciamo e meno innovativa dal punto di vista della sostanza e della qualità politica dei poteri.

Devo dire che, sebbene i principi generali posti dalle leggi di riforma economico-sociale della Repubblica siano stati interpretati dal Parlamento e dalla Corte costituzionale in senso complessivamente largo – dal Parlamento molto di più e dalla Corte costituzionale molto di meno, soprattutto negli ultimi quindici anni –, non vi è alcun dubbio che si tratti di principi generalissimi o di interessi nazionali che hanno trovato ingresso in leggi di grande riforma. Non mi sentirei quindi di affermare che nella sostanza l'espressione « potestà esclusiva » sia diventata puramente verbale, cioè che ad essa non corrisponda un contenuto di cambiamento. Devo dire che semmai la preoccupazione era di veder comprese in questo elenco – lo vedremo subito dopo – materie come agricoltura, commercio, industria ed artigianato, rispetto alle quali un'esclusività di competenza regionale avrebbe potuto suscitare dubbi se non accompagnata, come invece è avvenuto nell'articolo 70 rivisitato, da talune garanzie di interessi generali dello Stato. La potestà esclusiva in queste materie, se non accompagnata da parallele competenze dello Stato, avrebbe potuto indurre dubbi.

Per queste ragioni, sono favorevole al testo pervenuto dal Comitato ristretto e quindi contrario all'emendamento Guerzoni 117.4.

**LEARCO SAPORITO.** Desidero innanzitutto scusarmi perché, essendo entrato a far parte di questa Commissione in un secondo momento, può darsi che io faccia

affermazioni che contrastino con gli ampi approfondimenti che sono stati fatti sulla materia. Dico questo per scusarmi in anticipo se dirò qualcosa sulla quale sono isolato anche perché altri colleghi del mio gruppo hanno già interloquito.

Innanzitutto, a mio avviso, l'emendamento Guerzoni 117.4 si pone di fronte ad un quadro molto più razionale dei rapporti Stato-regioni. I presentatori dell'emendamento si ispirano inoltre ad una motivazione che faccio mia: ha significato, nel momento in cui procediamo ad una enumerazione dei compiti dello Stato ed attribuiamo tutto ciò che residua alle regioni, parlare ancora di competenza esclusiva e poi, nei commi successivi, di un altro tipo di competenza, quella attenuata? O invece dobbiamo avere il coraggio di affermare che alcune materie spettano interamente allo Stato mentre tutte le altre spettano alle regioni? Noi qui facciamo un'operazione a metà.

L'operazione di enumerazione – lo voglio dire perché rimanga agli atti di questa Commissione – delle competenze dello Stato, assegnando alle regioni tutto ciò che residua, è un classico del federalismo, signor presidente, e lo voglio ricordare ai colleghi che sono studiosi di questa materia. Tuttavia, compiuta questa operazione di enumerazione, è il caso di procedere a sottodivisioni che non hanno alcun significato, che sembrano un'attenuazione dell'operazione che si va a fare, della scelta di categoria tra competenze statali e competenze regionali? L'emendamento ci pone questo problema e ci fa intendere che ciò non ha senso perché, avendo stabilito quali siano le competenze dello Stato, tutto il resto rimane di competenza delle regioni, senza distinguere, nell'ambito di quest'ultima categoria, se la competenza sia esclusiva o concorrente o di altro tipo. La competenza non viene definita concorrente, però al terzo comma dell'articolo 117 (che recita: « Nelle altre materie, la legge regionale rispetta i principi fissati dalle leggi organiche »), anche se si può cambiare il termine « organiche » – io

parlavo di leggi-quadro – il significato è quello della competenza concorrente.

Sono pertanto favorevole all'emendamento Guerzoni 117.4 perché semplifica le cose: lo Stato ha alcune competenze e le regioni ne hanno altre; i limiti risiedono nei principi fissati dalle leggi organiche e nel rispetto degli interessi nazionali (che, ovviamente, riguardano anche lo Stato e le regioni). Poiché tale emendamento semplifica questo quadro di insieme e va in una direzione di chiarezza, ribadisco di essere favorevole.

**AUGUSTO ANTONIO BARBERA.** Vorrei richiamare l'attenzione del relatore ponendomi all'interno della subordinata che il collega Guerzoni ha poc'anzi posto. Anche se diamo per ipotesi acquisito il principio che le regioni in alcune materie debbano avere competenze esclusive, la formulazione che viene qui indicata (« La regione ha la competenza esclusiva, in armonia con la Costituzione e con i principi generali posti dalle leggi di riforma economico-sociale della Repubblica, nelle seguenti materie... ») in riferimento al vecchio ordinamento comporterebbe un'effettiva competenza esclusiva, sia pure fortemente condizionata dai principi generali posti dalle leggi di riforma economico-sociale della Repubblica che, nella prassi del Parlamento e del legislatore e nella stessa interpretazione della Corte costituzionale, in pratica sono diventate delle vere e proprie leggi-cornice. Tutto è diventato riforma economico-sociale della Repubblica, anche la legge generale sul turismo, per intenderci. Tuttavia, dato che nell'articolo 117 abbiamo detto che le regioni hanno competenza in tutta una serie di materie – quindi le competenze dovrebbero essere più attenuate –, nei limiti posti dalle leggi organiche ed atteso che la legge organica, per la scelta assai felice che abbiamo compiuto, vincola le regioni ma non direttamente i cittadini, se si mantenesse l'inciso « e con i principi generali posti dalle leggi di riforma economico-sociale della Repubblica » paradossalmente verremmo ad avere una competenza legislativa esclusiva che finirebbe

per essere limitata in modo più penetrante da tali leggi che, come dicevo, in pratica sono le leggi-cornice. Avremmo, cioè, laddove c'è la competenza esclusiva, un limite più penetrante della competenza concorrente. Quindi delle due l'una: o si elimina la competenza esclusiva oppure, se la si vuole mantenere – e vedo che il relatore è intenzionato a mantenerla – andrebbe tolto il riferimento ai principi generali posti dalle leggi di riforma economico-sociale della Repubblica, a meno che non si ripettesse – ma sarebbe un po' sovrabbondante – che queste leggi vincolano soltanto la regione e non anche i cittadini.

**GIUSEPPE GUZZETTI.** Signor presidente, voterò contro l'emendamento 117.4 perché anche questa materia è stata il frutto di una lunghissima discussione, nel corso della quale non è vero che le regioni non volessero le competenze esclusive. Il principio della competenza esclusiva è un modo per avvicinare le regioni a statuto ordinario a quelle a statuto speciale, le quali hanno una serie di competenze esclusive che oggi le regioni ordinarie non hanno. Noi eravamo a favore della tesi, collega Barbera, di non mettere la limitazione dei principi; poi, nel corso della discussione – non per nostra iniziativa – si è ritenuto di inserire, oltre alla frase « in armonia con la Costituzione », l'inciso « e con i principi generali posti dalle leggi di riforma economico-sociale della Repubblica ». Se si vuole sopprimere tale inciso, siamo perfettamente d'accordo, ma il vostro emendamento non dice solo questo.

**AUGUSTO ANTONIO BARBERA.** È una subordinata, infatti.

**GIUSEPPE GUZZETTI.** Difatti l'emendamento sopprime il secondo ed il terzo comma, quindi sopprime la competenza esclusiva delle regioni in determinate materie, che abbiamo dovuto elencare proprio perché le rimanenti materie prevedono una competenza concorrente e quindi richiedono una legge organica.

In conclusione, se si vuole sopprimere l'inciso « e con i principi generali posti

dalle leggi di riforma economico-sociale della Repubblica », per quanto mi riguarda sono d'accordo: torniamo dunque alla proposta originaria avanzata dal gruppo democratico cristiano, che limitava al principio dell'armonia con la Costituzione l'esercizio immediato delle competenze esclusive. Se, viceversa, si vuole sopprimere la competenza esclusiva, come propone l'emendamento Guerzoni 117.4 nella parte in cui chiede la soppressione del secondo e del terzo comma dell'articolo 117, voterò contro.

EUGENIO TARABINI. A me pare che, dopo l'intervento dell'onorevole Barbera e del senatore Guzzetti, il campo si sia enormemente allargato, perché l'interpretazione che ha testé dato l'onorevole Barbera (secondo il quale l'emendamento accentuerebbe l'esclusività, chiamiamola così, in termini materiali, della competenza regionale rispetto al testo del Comitato ristretto) non è assolutamente accettabile.

Allo stesso modo non mi pare accettabile la prospettazione che fa il senatore Guzzetti perché, se togliamo il riferimento ai principi economico-sociali, avremo regioni a statuto ordinario con un grado di autonomia maggiore di quelle a statuto speciale, le quali sono regolarmente limitate dalla legge quando reca principi di carattere economico-sociale; in tal caso anch'esse sono vincolate, come ben sanno coloro che praticano l'attività della Commissione affari costituzionali.

Avrei voluto affrontare l'argomento quando si fosse giunti all'esame dell'emendamento da me presentato; sono nettamente contrario alla soluzione Guzzetti, mentre sono tutto sommato per il mantenimento del testo del Comitato ristretto, fatti salvi tutti gli emendamenti da me presentati. So di che si tratta, mentre non so che cosa sia l'emendamento Guerzoni-Salvi, che io avevo letto in un certo modo, ma che ha un senso completamente diverso nell'interpretazione data dall'onorevole Barbera.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. La mia era una subordinata. Ho detto che se

il relatore non accetta l'emendamento Guerzoni, Salvi 117.4, in via subordinata si potrebbe fare così.

EUGENIO TARABINI. Sono assolutamente contrario alla soluzione Guzzetti, sono quindi per il mantenimento del testo.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Il mio era un invito al relatore a riconsiderare un punto.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Presidente, ho il dovere se non altro di cortesia di rispondere al collega Barbera.

Intanto mi pare di non poter non ribadire la mia contrarietà all'emendamento 117.4, perché così com'è esso non si presta a nessuna interpretazione: è l'eliminazione della competenza esclusiva delle regioni. Il Comitato ristretto ha ripetutamente - e devo dire con il consenso di tutti - inteso estendere alle regioni di diritto comune questo tipo di competenza fin qui riservata alle regioni a statuto speciale. Ho quindi il dovere di confermare il parere contrario, cui corrisponde anche la mia opinione personale.

In merito alla subordinata su cui il collega Barbera con molta cortesia mi invitava a riflettere, vi è intanto l'obiezione espressa dal collega Tarabini, che è forte: se eliminassimo i principi delle leggi di riforma economico-sociale, finiremmo per fare troppo, daremmo alle regioni di diritto comune ciò che non hanno quelle di diritto speciale.

Ma faremmo una cosa ancora più grave, presidente. Considerata l'elencazione delle materie riservate in competenza legislativa esclusiva alle regioni di diritto comune, priveremmo l'unità nazionale - sia consentito dire questo ad un regionalista convinto - della possibilità di introdurre grandi riforme economico-sociali in materia di agricoltura, industria e in tutte le altre impegnate nella formulazione dell'articolo 117 del Comitato ristretto; il che significa porre un grave freno alla possibilità della Repubblica di avviare grandi riforme economico-sociali.



Mi permetto di chiedere che si rifletta su questo punto. Qui non si parla di leggi o di provvedimenti di riforme economico-sociali, ma dei principi di questi provvedimenti, quindi anche in questo caso il destinatario è la regione, non può essere il cittadino! Si tratta infatti dei principi che vincolano il potere legislativo esclusivo delle regioni che non sono immediatamente applicativi.

Anche per questa ragione, mi sento abbastanza tranquillo nel dire che, pur apprezzando il contributo del collega Barbera, nemmeno se fosse presentato l'emendamento - che ancora non è stato formalizzato - potrei essere d'accordo.

MARCO BOATO. Condivido le osservazioni del relatore e in parte anche quelle del collega Tarabini e quindi sono per il mantenimento dell'impianto dell'articolo - al di là di eventuali modifiche all'elencazione della materie - varato dal Comitato ristretto; quindi sono contrario all'emendamento 117.4.

PAOLO BARILE, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. È la prima volta che ho l'onore di intervenire in questa Commissione. Non sono preparato perché ho sostituito all'ultimo momento il collega che non ha potuto partecipare a questa riunione. Conoscevo questi testi - mi erano stati mandati - come studioso, per cui posso esprimere soltanto una mia personale opinione, ma non di più.

Devo dire che una volta capovolto l'articolo 117 nel senso da voi indicato (mi trova perfettamente concorde), il mantenere una competenza esclusiva - ma so che su questo avete discusso a lungo per cui forse è inutile fermarci sopra - accanto a quella comune, concorrente delle regioni ho l'impressione che sia forse un qualcosa di più. Che bisogno c'è! Ne avrete certamente parlato a suo tempo, le mie osservazioni sono assolutamente estemporanee, quindi vi prego di scusarmi.

Mi sembrerebbe più semplice mantenere alle regioni un'unica competenza, come nell'emendamento Guerzoni-Salvi appare, tutta dello stesso genere. Non mi

pare che ci sia bisogno di questo, ma devo confessare che le ragioni per cui avete deciso diversamente a maggioranza all'interno del Comitato ristretto non mi sono note. Con questi limiti esprimo quindi la mia opinione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Guerzoni 117.4, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Saporito 117.5.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Nell'espressione del parere su questo emendamento era implicita la richiesta al collega Saporito di ritirarlo.

LEARCO SAPORITO. Ritiro l'emendamento 117.5 perché, come ho già detto, ritengo vi debba essere la competenza delle regioni su tutte le altre materie non assegnate allo Stato dall'articolo 70 formulato dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Tarabini 117.3.

Vi era, se non vado errato, una richiesta di modifica da parte del relatore; in caso contrario, il parere sarebbe stato negativo.

EUGENIO TARABINI. Credo di dover prendere la parola perché il relatore mi ha invitato a ridurre l'ambito di applicazione del mio emendamento.

Se accettassimo il testo del Comitato ristretto così com'è, tutta l'attività e la politica economica sarebbero di competenza esclusiva delle regioni; quando diamo a tali enti l'industria, l'agricoltura e il commercio, assegnamo l'attività primaria, secondaria e il terziario.

Si pone un'esigenza di raccordo, in quanto abbiamo approvato un articolo 70 dove si afferma la competenza dello Stato nelle politiche industriali. Non possiamo scrivere « industria » nell'articolo 117 se abbiamo scritto « politiche industriali » nell'articolo 70!

Ma c'è un altro aspetto che a mio avviso deve essere valutato. Un conto sono le leggi che fissano principi economico-sociali, un altro sono le leggi organiche: non si parla di principi destinati a durare decenni o fissati una volta per sempre; esse appartengono alla dinamica della politica. È una politica che si fa per grandi direttive a livello centrale e in concreto con la legislazione operativa a livello regionale. Sono leggi che rispondono a politiche che vengono fatte, sia pure in grandi termini, a livello centrale e mi pare che nei campi dell'industria, dell'agricoltura e del commercio, ma soprattutto in quelli dell'industria e dell'agricoltura, non possono che essere fatte a quel livello.

Sono disposto a ridurre la portata del mio emendamento; toglierei il riferimento all'artigianato, settore che probabilmente può muoversi legislativamente in un ambito regionale e nel quadro di principi stabiliti; viceversa, tutta la dinamica economica a carattere non solo nazionale ma mondiale, e segnatamente comunitario, non può che essere governata a livello centrale; legislazione, infatti, è anche attività di governo.

Per queste ragioni, l'emendamento mi sembra ragionevole. Alla competenza esclusiva delle regioni rimangono le materie di portata regionale; non credo che materie a carattere nazionale possano essere lasciate alla competenza esclusiva regionale: le regioni sono la nazione, d'accordo, ma non è ammissibile la frammentazione di ciò che di per se è unitario, organico e non frammentabile.

LUCIANO GUERZONI. Ringrazio l'onorevole Tarabini perché con la motivazione con la quale ha sostenuto il suo emendamento ci ha dato tutto il senso che egli attribuisce al voto dato in precedenza, che però mi auguro non sia lo stesso senso che molti di coloro che hanno votato con lui hanno inteso dare alla loro espressione di voto.

Qui si inserisce addirittura l'artigianato! Se passasse questo emendamento, toglieremmo alle regioni competenze che hanno già. Inoltre, non è assolutamente

vero il presupposto dal quale ella, onorevole Tarabini, parte, ponendo che l'esigenza che l'ha spinto a presentare questo emendamento sia quella detta, cioè di conservare allo Stato determinate competenze. Le faccio notare che nell'articolo 70 riformato, ai punti 11 e 12, approvati la volta precedente, abbiamo conservato allo Stato, in materia economica, ampi poteri che pongono al sicuro dalle sue preoccupazioni.

Parliamoci chiaro. Se andiamo verso questo emendamento e lo aggiungiamo alle competenze statali che in sede generale di politica economica abbiamo conservato all'articolo 70, francamente dobbiamo riconoscere che le regioni in materia economica non avranno alcuna competenza, meno ancora di quelle che hanno oggi, che sono del tutto insufficienti.

Per queste ragioni siamo contrari all'emendamento.

VALERIO ZANONE. Signor presidente, se lei consente, vorrei anticipare su questo emendamento le osservazioni che dovrei fare su quello seguente a mia firma; ciò perché il mio emendamento teneva conto di una questione che, come ha osservato il relatore poco fa, è stata già risolta nella nuova stesura dell'articolo 70.

Avevo presentato questo emendamento, di cui ero larghissimamente insoddisfatto e che riguardava le unità produttive minori, per la sola ragione che nella prima formulazione dell'articolo 70 si riservavano alla competenza statale le grandi unità produttive e quindi si prevedeva una divisione della politica industriale graduata secondo la dimensione delle imprese.

La questione è stata risolta ed ora ci troviamo con un articolo 70 che riserva allo Stato le politiche industriali. Non credo ozioso porre la questione di come si differenzi la competenza dello Stato in materia di politica industriale dalla competenza esclusiva delle regioni in materia di industria. Penso sinceramente che tale riferimento vada in qualche modo chiarito; mi sembrerebbe infatti molto difficile conciliare la competenza statale sulle politiche industriali, cioè, per quanto posso capire,

sugli indirizzi generali in questa materia, con una competenza esclusiva delle regioni in materia di industria, vale a dire della categoria generale.

Per tali ragioni mi è sembrato utile, anche per l'economia dei nostri lavori, anticipare – ripeto – il problema in questa sede, essendo in qualche modo superato nella sua formulazione originaria il successivo emendamento a mia firma.

**ROLAND RIZ.** Annuncio il voto contrario sull'emendamento Tarabini 117.3.

**FRANCESCO D'ONOFRIO.** Con riferimento ai due emendamenti in questione, a firma rispettivamente dei colleghi Tarabini e Zanone, vorrei ripetere l'osservazione che temo sarà necessario ribadire altre volte nella Commissione bicamerale se, come mi auguro, il tema verrà all'esame del Parlamento, dove sarà oggetto di attenzione particolare.

Intendo dire che siamo vittime del regionalismo che conosciamo e per questo tendiamo a vedere nelle formulazioni del nuovo testo riprodotte le caratteristiche del vecchio regionalismo. Il giorno in cui questo testo diventasse la nuova seconda parte della Costituzione, il Parlamento della Repubblica dovrebbe fare molte meno cose minute di quante ne faccia oggi e sarebbe forse auspicabilmente indotto a fare quelle grandi riforme di tipo economico-sociale, largamente assenti finora, che costituirebbero – esse sì – la dimensione nazionale dell'industria, dell'artigianato e del commercio, ammodernando la legislazione e gli indirizzi più di quanto il Parlamento in questi quarantacinque anni non sia riuscito a fare nella pienezza delle competenze legislative.

Dobbiamo allora leggere l'articolo 117 alla luce dell'articolo 70, il quale ci dà l'idea di un Parlamento liberato da moltissime minute competenze ed auspicabilmente teso ai problemi di ordine generale. Ecco perché questa formulazione, se letta con gli occhiali del passato, può preoccupare, ma se letta con gli occhiali del futuro auspicabile, preoccupa molto meno; anzi debbo dire che incoraggia molto perché

sollecita il Parlamento a fare ciò che ragionevolmente deve fare e che invece non ha fatto, tranne forse in alcuni momenti in agricoltura, probabilmente mai in industria e non mi risulta, se non recentissimamente, in artigianato e commercio, ma comunque sempre con la logica che, fatta la grande legge, anche l'applicazione rimaneva nelle mani del Parlamento e delle Commissioni competenti.

Per queste ragioni sono contrario ai due emendamenti e favorevole al testo del Comitato ristretto.

**MARCO BOATO.** Nell'annunciare il voto contrario su questo emendamento, mi riservo di esporre alcune perplessità e di fare qualche riflessione sulla questione delle foreste. Per il resto, ritengo sia opportuno che rimanga il testo del Comitato ristretto.

Sul problema delle foreste, ripeto, mi riservo di intervenire e di avanzare proposte emendative nella fase successiva dei nostri lavori, quando il progetto sarà presentato in Assemblea.

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, l'onorevole Tarabini ha ridotto, come lei chiedeva, la portata del suo emendamento, non insistendo sull'artigianato. Ciò risponde alle sue preoccupazioni?

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Temo di dover confermare il parere contrario e faccio mie testualmente tutte le considerazioni svolte dal collega D'Onofrio.

**PAOLO BARILE, Ministro per i rapporti con il Parlamento.** Esistendo una competenza esclusiva delle regioni, mi sembra che togliere queste quattro materie sarebbe ridurre quasi a nulla la competenza esclusiva. Nell'ambito di questa presenza sarei quindi contrario all'emendamento.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Tarabini 117.3, non accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Zanone 117.1.

Alla luce delle dichiarazioni da lui poc'anzi rese, chiedo al collega Zanone se intenda ritirarlo.

VALERIO ZANONE. Gradirei una risposta del relatore.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Nell'invitare il collega Zanone a ritirare il suo emendamento, confermo quanto già osservato - e da parte mia sviluppato come ragionamento di motivazione - in occasione della discussione sull'articolo 70.

Per politiche industriali si intendono con esattezza quasi formale, direi letterale, quello che con linguaggio anglosassone si fa passare sotto il termine *politics*, cioè le linee generali di Governo in un determinato settore. Queste sono di competenza dello Stato, mentre tutto ciò che non è politiche industriali ma condizione giuridico-normativa dell'industria in quanto bene, insediamento e realtà economico sociale, appartiene in via esclusiva alla regione.

Aggiungo un dato che il collega Zanone - che non ha posto la questione per cui lo faccio io adesso - ha il diritto di conoscere come opinione del relatore. Potrebbe infatti sorgere un problema in ordine al momento ed al modo in cui si realizza il punto di sutura fra politiche industriali ed industria. Se, come deve essere, l'industria è competenza esclusiva delle regioni e se, come deve essere, le politiche industriali sono competenza esclusiva dello Stato, potrebbe crearsi un rapporto leibnizziano fra due monadi che non si incontrano mai. Qui soccorrono le riforme economico-sociali: quando dovesse verificarsi la necessità di un punto di sutura è proprio là, nelle riforme economico-sociali, che esso si può realizzare.

A beneficio ulteriore di quello che spero sia il convincimento finale del collega Zanone, aggiungo che trattiamo di materie in cui buona parte dell'assetto normativo è già di fatto trasferito ad un ordine di competenze che non è né dello Stato né

della regione, ma della CEE. Come tutti sappiamo, le direttive CEE vincolano sia lo Stato sia la regione per le parti di loro rispettiva competenza.

Mi sembra, dunque, che esistano sufficienti garanzie di coordinamento e di omogeneizzazione per insistere presso il collega Zanone affinché ritiri il suo emendamento 117.1.

EUGENIO TARABINI. Rivolgendomi ancora al relatore, dico subito che secondo me occorre fare chiarezza. Personalmente non ho affatto le idee chiare: penso che così non sia per i colleghi e soprattutto per il relatore. Desidero comunque ricordare che, nel caso in cui dovessimo approvare l'articolo 117 nel testo del Comitato, il rapporto fra le leggi che fissano i principi di riforma economico-sociale, le leggi organiche, le leggi di politica industriale (che è competenza dello Stato emanare senza limiti al riguardo), in una parola il rapporto fra tutte queste fonti non è per nulla chiaro.

In sostanza, se noi approviamo l'articolo così come è, lo Stato non potrà più emanare nessuna legge in campo industriale ed agricolo. La politica in questi settori - e non dimentichiamo che la politica si traduce necessariamente in leggi - risulterebbe interdotta per lo Stato. Il rapporto fra leggi che fissano principi e leggi che governano un'azione politica deve essere chiarito. Così non è alla luce di questa quadripartizione di fonti, che poi sono cinque se si considera anche la Costituzione.

Ecco la ragione per la quale era mia intenzione conservare una competenza concorrente per le grandi categorie di attività economica, lasciando la competenza esclusiva - e sottolineo il termine - della regione in materie non di rilevanza statale.

Questo è il chiarimento che chiedo al relatore: ove fosse soddisfacente, non avrei niente in contrario a dichiararmi d'accordo con la Commissione.

VALERIO ZANONE. Ritiro il mio emendamento 117.1.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'emendamento Cossutta 117.9. Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Zanone 117.2 per il quale ricordo che il relatore si è rimesso alla Commissione.

**VALERIO ZANONE.** Onorevole presidente, considero il riferimento all'antica competenza regionale in materia di fiere e mercati riassorbita nella competenza in materia di commercio. Le fiere ed i mercati, infatti, altro non sono che specificazioni dell'attività commerciale. Pertanto, se attribuiamo alla regione competenza esclusiva in materia di commercio, mi sembra superfluo ribadire che esse hanno competenza anche in materia di fiere e mercati locali e regionali.

**AUGUSTO ANTONIO BARBERA.** Le argomentazioni del collega Zanone sono convincenti, per cui voteremo a favore del suo emendamento.

**MARCO BOATO.** Voterò a favore dell'emendamento Zanone 117.2.

**FRANCESCO D'ONOFRIO.** Per evitare una imprevedibile valanga di consensi sull'emendamento Zanone 117.2, desidero far presente alla Commissione che le fiere ed i mercati locali e regionali non rientrano esclusivamente nell'ambito della materia commerciale. Le fiere, infatti, non sono soltanto commercializzazione di prodotti perché sono anche forme promozionali di tipo diverso. Nella storia economica locale rivestono un significato che non è riassorbibile in nessuna delle competenze relative ai settori produttivi.

Per tradizionalismo storico ed anche per la specificità di tutto ciò che è fieristica locale e regionale, ritengo opportuno mantenere nell'articolo questa specifica voce.

**FRANCO BASSANINI.** Signor presidente, in linea di massima anch'io, come i colleghi del mio gruppo, pochi minuti fa consideravo ragionevole l'emendamento

Zanone 117.2. L'intervento dell'onorevole D'Onofrio mi ha fatto però nascere un dubbio: se le fiere ed i mercati sono compresi nel commercio, in assenza di qualunque indicazione anche le fiere ed i mercati ultraregionali dovrebbero essere di competenza esclusiva delle regioni.

Il testo del Comitato stabilisce, infatti, che sono di competenza esclusiva delle regioni solo le fiere e i mercati locali regionali, rendendo così esplicito che non lo sono quelli nazionali.

Da questo punto di vista non so se effettivamente sia conveniente modificare il testo o se questo non possa portare a dubbi interpretativi.

**LEARCO SAPORITO.** Tutte le materie indicate sono a dimensione regionale. Pertanto, ha ragione il collega Zanone e torto il collega Bassanini, perché non credo che la regione Lazio, ad esempio, possa legiferare con competenza esclusiva per tutto il territorio nazionale. La dimensione regionale è insita in tutte le materie.

**FRANCO BASSANINI.** La fiera di Milano si svolge in Lombardia. Non c'è dubbio, quindi, che se noi riteniamo le fiere ed i mercati, comprese nel commercio, materia di competenza esclusiva, la regione Lombardia legifererà sulla fiera di Milano, la regione Veneto sulla fiera nazionale di Verona, e via di seguito. Non sarà pertanto la qualifica nazionale della fiera, se riteniamo le fiere ed i mercati comprese nel commercio, a modificare una competenza regionale sulle fiere localizzate come sede nella regione.

**LUIGI COVATTA.** Ero orientato a votare contro l'emendamento Zanone, ma dopo l'intervento del collega Bassanini ho cambiato parere, soprattutto dopo l'ultimo intervento.

L'onorevole Bassanini sa benissimo, molto meglio di me, essendo stato e forse essendo ancora consigliere comunale di Milano, che addirittura sulla fiera campionaria internazionale di Milano il contenzioso in questo momento, sulle poche norme che possono essere di interesse di

una assemblea legislativa o comunque di un organo rappresentativo, è fra la regione Lombardia ed il comune di Milano su una piccola questione assolutamente ininfluyente rispetto allo svolgimento di una fiera qual è la localizzazione. Come è noto, infatti, le fiere si possono svolgere anche su palloni frenati, al di fuori del territorio.

Francamente non riesco a capire come si possa sostenere che debba esistere una normativa nazionale sulle fiere nel momento in cui assegnamo il commercio come competenza esclusiva delle regioni. Ovviamente negli articoli successivi al 117 sono previste norme per accordi interregionali su materie che eventualmente interessino più regioni. Se assegnamo, infatti, una competenza esclusiva in materia di commercio, è evidente che in questo modo assorbiamo qualunque questione che organizzzi e articoli il commercio. Secondo l'onorevole D'Onofrio, le fiere sarebbero un'attività promozionale; non vorrei andare alla banalità per cui la promozione, o meglio la pubblicità, è l'anima del commercio, come comunemente si dice. Non vedo la differenza fra attività promozionale e attività commerciale.

In conclusione, concordo con l'emendamento Zanone 117.6.

FRANCESCO D'ONOFRIO. Desideravo completare le considerazioni svolte in precedenza con il ricordo esplicito di ciò che avvenne nel contesto del trasferimento delle funzioni regionali con il famigerato decreto n. 616 del 1977 e con la susseguente giurisprudenza costituzionale. All'epoca ragionammo in termini esattamente opposti a quelli in cui si cerca di ragionare questa sera. Fu detto che, essendo prevista in Costituzione la competenza concorrente delle regioni in materia di fiere, da essa si deducevano competenze in materia di commercio, proprio perché le fiere attengono anche alla promozione del commercio. Quel ragionamento, poi avvalorato dalla giurisprudenza costituzionale, tende proprio a dimostrare che le due materie sono distinte, ovviamente connesse, ma distinte.

Il tentativo che fu fatto quindici anni fa di dedurre dalla competenza di fiere quella del commercio non andò in porto, rimase una competenza regionale di attività promozionale del commercio, ma non fu ritenuta sufficiente. Allo stato attuale della evoluzione del linguaggio, mi sembra che una distinzione oggettiva tra fiere e mercati da un lato e commercio dall'altro sia innegabile e la connessione altrettanto evidente.

Il ricordo, pertanto, rappresenta una ragione in più per dire che l'emendamento dovrebbe essere respinto.

EUGENIO TARABINI. Non concordo con il collega D'Onofrio e me ne dispiaccio. Sono favorevole all'approvazione dell'emendamento Zanone in quanto secondo il mio punto di vista la questione non è stabilire se le fiere ed i mercati rientrano o meno nel commercio. La questione è stabilire se le fiere ed i mercati debbano essere o meno di competenza regionale. Una volta stabilito che l'industria, l'agricoltura ed il commercio sono di competenza regionale, è evidente che anche le fiere ed i mercati devono essere di competenza regionale. Pertanto o approviamo l'emendamento Zanone nel supposto implicito che le fiere ed i mercati rientrano nel commercio ovvero, se nutriamo dubbi in relazione a quanto affermato dal collega D'Onofrio sulla giurisprudenza costituzionale, sarò opportuno presentare un emendamento per sopprimere le parole « locali e regionali ». Il senso dell'emendamento Zanone in questo modo verrebbe conservato.

Per concludere, sono favorevole all'emendamento Zanone e in caso di dubbio invito il relatore a presentare un emendamento soppressivo delle parole « locali e regionali », in coerenza con ciò che abbiamo fatto fino ad ora. A parte il fatto che ritengo sia una bellissima cosa che la fiera di Milano, di valore internazionale, venga regolata a Milano senza che Roma si intrometta in alcun modo.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Vorrei ricordare ai colleghi che l'articolo 117

della Costituzione nell'attuale formulazione riserva alle regioni la competenza legislativa in materia di fiere e mercati. Si è sempre detto che ciò rappresentava un sintomo di arretratezza in quanto le fiere ed i mercati non sono più di interesse locale ma nazionale e pertanto la competenza non doveva essere della regione ma dello Stato. Sulla base di questa considerazione, nel 1977 (ricordo il decreto del Presidente della Repubblica n. 616), dopo una serrata trattativa tra gli allora professori Bassanini e D'Onofrio e con la mia mediazione, si giunse alla conclusione di tagliare orizzontalmente le fiere, per cui si individuaron tre fiere di interesse nazionale: quelle di Milano, di Verona e di Bari, mentre tutte le altre vennero riservate alla competenza regionale.

Devo dire che anch'io trovai allora soddisfacente una tale soluzione; tuttavia, l'esperienza di questi anni ha dimostrato che non bisogna tagliare per materia quanto per funzione. Mentre, infatti, è opportuno che lo Stato fissi il calendario di tutte le fiere che abbiano una qualche rilevanza, ivi compresa la fiera avicola di Forlì, al fine di evitare la sovrapposizione, la concorrenza, lo spreco di denaro conseguente alle coincidenze o alla scarsa distanza fra una fiera e l'altra, in realtà il ministero tende a non farlo, pur avendone la competenza. Esso invece svolge un'attività di gestione per quanto riguarda queste tre fiere nazionali. Attività di gestione che consiste esclusivamente nella nomina del presidente, del consiglio di amministrazione e nel controllo degli atti più importanti.

In realtà l'attività imprenditoriale (le fiere sono ormai attività imprenditoriali) viene svolta da forze economiche locali le quali sono investite dell'esigenza di portare avanti un determinato sviluppo fieristico. La conseguenza tra l'altro è che nel frattempo, rispetto al 1977, sono cresciute le fiere (penso a quella di Bologna) che per importanza hanno superato quelle di Bari e di Verona e addirittura, secondo alcuni, stanno superando anche quella di Milano. La fiera di Bologna è un sistema di fiere regionali che comprende la stessa Bologna,

Modena e Parma, tutto quanto nella competenza regionale. Il problema allora non è di chi gestisce, ma delle funzioni. L'unica funzione importante che deve rimanere a livello nazionale è quella del calendario, cioè quella della programmazione dell'attività fieristica, almeno per quelle più importanti. Per questi motivi mi sento di appoggiare l'emendamento Zanone, purché (comprendo la preoccupazione del collega Bassanini) tale emendamento non dia all'interprete un messaggio diverso, che cioè si sia compiuto un passo indietro rispetto all'articolo 117 della Costituzione. Ma se precisiamo con una interpretazione della Commissione, con una sottolineatura del relatore (che ancora però non si è pronunciato e vedremo tra poco cosa riterrà in materia) credo si possa accettare l'emendamento del collega Zanone.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Intanto metto le mani avanti ed escludo che si possa inserire in qualche modo nella Costituzione una competenza riservata allo Stato in materia di calendari fieristici.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. C'è già nella politica industriale...

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Se si preannunciasse la presentazione di un emendamento che mirasse a questo, sarei contrario per ragioni di estetica legislativa. Ribadisco comunque che mi rimetto alla Commissione. L'emendamento Zanone non toglie e non mette, nel senso che non cambia assolutamente nulla, sia che la dizione « fiere e mercati locali e regionali » rimanga sia che tale dizione sia tolta. Infatti se noi diamo alle regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di commercio, sicuramente questa comprende le fiere ed i mercati. Questo è quanto dichiara con assoluta convinzione il relatore. Quale che sia l'esito della votazione sull'emendamento Zanone, fiere e mercati sono compresi nella materia del commercio e quindi tra le materie esclusive delle regioni.

Devo però fare un'aggiunta. Nessuno ha fatto caso a un dato, altrimenti tutta la discussione forse sarebbe stata superata. Abbiamo riservato allo Stato la competenza del commercio con l'estero, il che non cancella in modo assoluto la competenza dello Stato, ove, quando e come intenda esercitarla, su tutte le attività connesse alla configurazione del nostro interscambio internazionale, anche sotto il profilo fieristico ed espositivo. Sicché se lo Stato intende organizzare una fiera del prodotto italiano per i compratori della Comunità economica europea, o per quelli dell'est, lo può fare tranquillamente. Come anche, congiuntamente esercitandosi le due competenze esclusive Stato-regioni, possono queste due funzioni coesistere nella stessa struttura. Quindi nulla esclude che la fiera di Milano sia una struttura che soddisfi la competenza dello Stato nell'esibire e nel propagandare il prodotto italiano sul mercato estero e, al tempo stesso, una parte di essa sia riservata alla competenza della regione Lombardia per quanto riguarda il mercato interno.

Concludendo mi rimetto alla Commissione sull'emendamento Zanone e come relatore dichiaro che qualunque sarà l'esito della votazione, fiere e mercati rientrano comunque nella materia del commercio.

**PRESIDENTE.** Il senatore Guzzetti ha presentato un subemendamento, che reca la firma anche dell'onorevole Soddu, all'emendamento Zanone, che è del seguente tenore: *sopprimere le parole « locali e regionali »*.

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Esprimo parere favorevole su tale subemendamento.

**PAOLO BARILE, Ministro per i rapporti con il Parlamento.** Anche il Governo esprime parere favorevole.

**MARCO BOATO.** L'emendamento Zanone propone di sopprimere alcune parole dell'articolo 117 redatto dal Comitato ristretto, per cui non credo si possa presentare un subemendamento ad esso riferito

che a sua volta sopprima altre parole. Il subemendamento dovrebbe comunque prevedere la soppressione delle parole « fiere e mercati ». In pratica, se si sopprimono le parole « fiere e mercati » e poi si approva l'emendamento Zanone, risultano dal testo sopresse le parole « locali e regionali ».

**PRESIDENTE.** Allora bisognerebbe modificare il subemendamento, nel senso di sopprimere le parole « fiere e mercati ».

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Il relatore presenta un emendamento, così tagliamo la testa al toro. Propongo di sopprimere le parole « locali e regionali » dal testo elaborato dal Comitato ristretto.

**PRESIDENTE.** Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 117 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, sopprimere le parole: locali e regionali.*

**VALERIO ZANONE.** Signor presidente, a mio avviso il mio emendamento dovrebbe essere votato prima di quello del relatore.

**EUGENIO TARABINI.** Siccome ho dichiarato di votare a favore dell'emendamento Zanone, per la verità suggerendo alla fine l'emendamento che poi ha presentato il relatore, a questo punto se l'onorevole Zanone non ritira il suo emendamento, nonostante io abbia dichiarato di votarlo sarò costretto a votare contro, per votare poi a favore dell'emendamento dell'onorevole Labriola.

**MARCO BOATO.** Voterò a favore dell'emendamento Zanone per lo stesso motivo per cui il relatore lo ha considerato, tra virgolette, ininfluenza, nel senso che se viene esplicitato è esplicitato, se non lo viene è implicito nella dizione commercio. Voterò invece purtroppo contro l'emendamento del relatore perché lasciare l'espressione fiere e mercati e togliere la qualificazione locali e regionali, a me pare a



questo punto un errore e non aggiungo altro, in quanto la discussione è stata molto ampia.

**LEARCO SAPORITO.** Sono d'accordo con l'onorevole Boato perché la soppressione delle parole « locali e regionali » significherebbe togliere la dimensione di regionalità che tutte le materie indicate nel secondo comma dell'articolo 117 debbono necessariamente avere.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Zanone 117.2, non accettato dal relatore.

*(Dopo prova e controprova è approvato).*

Risulta pertanto precluso l'emendamento presentato dal relatore.

Passiamo all'emendamento Saporito 117.6.

**LEARCO SAPORITO.** Signor presidente, lo ritiro al fine di poterlo riformulare e presentare in Aula. Ritiro anche il successivo mio emendamento 117.7.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

Passiamo all'emendamento Saporito 117.8.

**LEARCO SAPORITO.** Desidero ringraziare il relatore che ha espresso parere favorevole su questo mio emendamento, che affronta un delicatissimo argomento.

Come i colleghi ricorderanno, esiste la possibilità di un conflitto di interessi tra Stato e regioni, che tuttavia è rimasto a livello teorico in quanto le difficoltà sono state tali e tante che all'ultimo si è ricorsi dinanzi alla Corte costituzionale. In altre parole, i conflitti di interesse tra regioni e Stato si sono sempre trasformati in conflitti di legittimità. In mancanza di regole, non si sapeva infatti come procedere.

Il mio emendamento è teso a stabilire che la competenza delle Camere diventa esclusiva in tema di conflitti di interesse con le regioni, ma secondo procedure stabilite dai regolamenti delle Camere. È vero che, a tale riguardo, in un successivo

articolo è contenuta una formulazione migliore; in ogni caso ho presentato tale emendamento perché potrebbe anche accadere che siano le Camere a decidere, ma in presenza delle difficoltà di riunire le Camere per esaminare i conflitti di interesse – come ha ricordato il relatore – si potrebbe affidare ad una o due Commissioni apposite il compito di risolvere tali conflitti.

È questo lo spirito del mio emendamento; ringrazio nuovamente il relatore che ha espresso parere favorevole.

**GIUSEPPE GUZZETTI.** Signor presidente, se dovesse essere approvato, di tale emendamento dobbiamo ricordarcene più avanti perché abbiamo dedicato un articolo al problema della soluzione dei conflitti tra regioni.

Il quarto comma dell'articolo 117 riguarda i conflitti tra le regioni e tra queste e lo Stato. Mentre dei conflitti tra regioni e Stato è sempre il Parlamento ad occuparsi, come è previsto in un'altra norma, per i conflitti tra le regioni abbiamo previsto l'emanazione di un'apposita legge per la regolamentazione della procedura. Invito pertanto l'onorevole Saporito a ritirare l'emendamento.

L'articolo 117-ter prevede addirittura che sia una legge dello Stato a definire le procedure relative alla risoluzione dei conflitti di interesse. Per quanto riguarda la soluzione dei conflitti tra Stato e regioni, vi è poi un altro articolo del testo approvato dal Comitato ristretto, che individua le relative procedure.

Se si stabilisce che i conflitti tra regioni sono definiti da una legge dello Stato, si apre un conflitto tra legge e regolamento.

**LEARCO SAPORITO.** Se vi è un'altra norma capace di risolvere tale problema, non ho alcuna remora a ritirare l'emendamento. Tuttavia riterrei opportuno sospendere l'esame per riprenderlo al momento in cui affronteremo l'articolo a cui si è riferito il senatore Guzzetti.

**SILVANO LABRIOLA,** Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Signor

presidente, su questo punto desidero fare una dichiarazione, in quanto esso è molto più importante di quanto possa in un primo momento immaginarsi.

Mantengo il parere favorevole su questo emendamento e spiegherò anche il perché. Nel penultimo comma dell'articolo in esame si afferma che le controversie sono definite dal Parlamento della Repubblica. Con « Parlamento della Repubblica » – mi appello ai colleghi del Comitato ristretto – abbiamo inteso soprattutto escludere che potesse esservi un altro soggetto che dirime le controversie, lasciando però impregiudicato se siano le due Camere o una sola di esse. Per molti di noi, ad esempio, per « Parlamento » si dovrà intendere, in sede di coordinamento, il Senato della Repubblica. Ed è questa la ragione per cui sono favorevole all'emendamento Saporito 117.8! Essendo infatti questa – come penso debba essere – una competenza monocamerale, la si prevede non per legge ma per regolamento!

Preannuncio che allorché si passerà a discutere sulla questione del contrasto tra regioni, riterrò che anche in quella ipotesi debba essere il Senato della Repubblica.

Ringrazio il collega Guzzetti per averci ricordato che questo problema lo ritroveremo più avanti. Ma questo significa che ci orientiamo già in un certo modo. È per questa ragione che la votazione dell'emendamento Saporito 117.8 va al di là della singola questione, in quanto anticipa una sistemazione generale del rapporto.

**MARCO BOATO.** Se viene accolto l'emendamento Saporito 117.8, che sostanzialmente condivido, la formulazione dell'ultimo periodo del quarto comma di questo articolo risulterà del seguente tenore: « Le relative controversie sono definite esclusivamente dal Parlamento della Repubblica secondo procedure stabilite dai regolamenti delle rispettive Camere ».

Secondo l'ipotesi sollevata poc'anzi dall'onorevole Labriola, il riferimento sarebbe esclusivamente al Senato della Repubblica: il che sarebbe « sbarrato » da una norma costituzionale che fa riferimento ai

regolamenti delle rispettive Camere. In altre parole, entrambe le Camere risulterebbero costituzionalmente coinvolte in tale tipo di competenza.

In conclusione, o rimane la formulazione ellittica, sintetica, proposta dal Comitato, oppure la questione dovrà essere approfondita. Del resto se ci siamo soffermati a lungo sulla questione delle fiere e dei mercati, potremo farlo anche su questa, che mi pare più rilevante.

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Ritengo che la questione testé sollevata dall'onorevole Boato potrebbe essere risolta comunque, con la tecnica del coordinamento, soprattutto a seguito della dichiarazione fatta dal relatore. Altrimenti, potremmo affrontare sin da ora la questione. In tal caso, l'emendamento – che sottopongo alla valutazione dei colleghi – potrebbe essere così riformulato: « Le relative controversie sono definite dal Parlamento della Repubblica, secondo le norme dei regolamenti parlamentari ». È chiaro che se sarà quello di una delle due Camere, allora si parlerà di « regolamento parlamentare ». In ogni modo, può andare bene anche la formulazione illustrata dall'onorevole Saporito. L'importante è che fin da ora si opti per un dato, cioè che non è una legge ma sono i regolamenti parlamentari a disciplinare questa particolare competenza. Se poi – come io spero ed auspico – sarà il Senato ad avere la competenza, si applicherà evidentemente il regolamento del Senato, altrimenti ciascuna Camera provvederà in base al proprio regolamento.

**LEARCO SAPORITO.** La proposta del relatore – che considero corretta – semplifica molto la questione ed ha un aggancio con i successivi articoli che disciplinano la materia.

**AUGUSTO ANTONIO BARBERA.** Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi Saporito e Labriola sulla inopportunità che il conflitto tra due soggetti aventi dignità costituzionale, quali sono lo Stato e la regione, sia definito secondo procedure

stabilite con norme del regolamento della Camera. Considero più opportuno, infatti, fare riferimento ad una fonte avente valore di legge, cioè sottoposta ad una particolare procedura di tipo bicamerale ed ad un particolare trattamento che preveda, tra l'altro, la possibilità del controllo da parte della Corte costituzionale: tutte caratteristiche, queste, che solo la fonte legislativa, a differenza di quella regolamentare, possiede.

**FRANCESCO D'ONOFRIO.** Credo che il punto toccato dal collega Barbera sia di grande rilievo. Se noi giungeremo a prevedere che il Senato sia l'organismo di risoluzione dei conflitti, potrebbe non essere improprio riferirci al regolamento di quel ramo del Parlamento perché quest'ultimo avrebbe un certo tipo di competenze. Qualora invece dovessimo mantenere un bicameralismo di tipo diverso, mi sembrerebbe preferibile la soluzione legislativa. In sostanza, lo strumento che indica le procedure consegue ragionevolmente alla natura dell'organo che deve risolvere le controversie.

**PRESIDENTE.** Vorrei far notare che l'articolo 117-ter riprende esattamente la materia della quale stiamo discutendo. Mi chiedo allora – e chiedo al presentatore ed al relatore – se non sia il caso di accantonare l'emendamento presentato dal senatore Saporito e di riprendere tutta la materia in sede di discussione dell'articolo 117-ter. Anch'io ritengo che si tratti di un argomento che meriti un particolare approfondimento, anche in relazione alle considerazioni testé svolte dal senatore D'Onofrio.

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** D'accordo, presidente.

**PAOLO BARILE, Ministro per i rapporti con il Parlamento.** Il comma in discussione stabilisce che le norme della legge regionale non debbano essere in contrasto con l'interesse nazionale, oltre che con quello delle altre regioni. La disposizione con-

tiene quindi un riferimento che non appare invece nella formulazione dell'articolo 117-ter (nel quale si fa esclusivo riferimento ai conflitti di interesse tra le regioni).

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Si potrebbero eliminare soltanto le parole « Le relative controversie sono definite dal Parlamento della Repubblica ». Se volessimo, la prima parte del testo dell'articolo 117-ter potrebbe essere così riformulata: « (...) sono adottati i principi e definiti i procedimenti relativi alla risoluzione dei conflitti di interesse tra Regioni e di quelli di cui al comma 5 dell'articolo 117 ».

**FRANCO BASSANINI, Presidente,** non ho alcuna obiezione ad accogliere la sua proposta di discutere questa materia – quella della definizione delle controversie relative al contrasto della legge regionale con l'interesse nazionale, oltre che con quello delle altre regioni – in sede di esame dell'articolo 117-ter. Tuttavia, se mi consente, debbo dichiarare di non concordare con la soluzione proposta dal relatore. Infatti, stabilire ora che le controversie tra Stato e regioni in ordine al contrasto tra la legge regionale e gli interessi nazionali sono affidate al Senato presupporrebbe, a differenza di quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 117 nell'attuale testo, che noi avessimo risolto il problema della struttura e della composizione del Senato. Mi spiego meglio. Chi sostiene la tesi della costituzione di un Senato delle regioni non può pensare di affidare al Senato il compito di deliberare sulle controversie tra Stato e regioni riferite alla violazione od al contrasto con l'interesse nazionale. Una competenza di questo genere non può che essere attribuita o al Parlamento nel suo insieme o ad un ramo del Parlamento che non sia formato esclusivamente o preventivamente da rappresentanti delle regioni. Si tratta infatti di giudicare – ripeto – sul rapporto tra la legge regionale e l'interesse nazionale. Di conseguenza, a me pare che su questo tema sia preferibile lasciare impregiudicata la questione della competenza (tra Parlamento considerato nel suo

insieme, il Senato o la Camera) fino a quando non sia risolto il problema della struttura del Parlamento. Ciò per evitare che, come si suol dire, si metta il carro davanti ai buoi. Insisto nel dire che se si va verso un Senato che rappresenti in qualche forma anche le regioni, tale organismo potrà ben risolvere i conflitti di interesse tra le regioni ma non potrà da solo risolvere i contrasti tra regioni ed interesse nazionale.

**EUGENIO TARABINI.** L'intervento dell'onorevole Bassanini mi ha tolto da un stato di imbarazzo che avvertivo fino a qualche momento fa nel seguire la discussione. Io ho presentato un emendamento all'articolo 117-ter finalizzato a sopprimere il secondo periodo, che prevede la competenza del Senato in questa materia. Avevo presentato tale emendamento proprio nella supposizione che la trattazione di questo argomento dovesse essere affrontata nella sede in cui si definiranno la composizione del Parlamento e le funzioni della Camera e del Senato. Penso sia giunto il momento di stabilire se tutta questa materia debba essere trattata a « spizzichi », articolo per articolo, o se invece non convenga adottare una decisione radicale. Della materia in questione ci occuperemo dopo che sarà stata risolta la questione della composizione del Parlamento.

**LUIGI COVATTA.** A me sembra che converrebbe rinviare la trattazione dell'emendamento Saporito 117.8 al momento dell'esame dell'articolo 117-ter. Mi pare che tutti gli interventi succedutisi non abbiano messo in discussione i principi affermati nel testo proposto dal Comitato ristretto. Lo stesso emendamento Saporito, semmai, precisa ma non contraddice il principio in base al quale le leggi regionali non debbono contrastare con l'interesse dello Stato oltre a quello che le controversie sono di competenza esclusiva del Parlamento. Pertanto, ritengo che l'articolo 117 possa essere approvato nel testo in esame, rinviando l'esame dell'emendamento Saporito al momento in cui passeremo alla trattazione dell'articolo 117-ter.

In quella sede potranno essere affrontate le questioni molto importanti sollevate da Bassanini e da Tarabini.

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Se il senatore Saporito accetta, accolgo la proposta del senatore Covatta. Mi riservo tuttavia di intervenire in merito alle questioni poste dai colleghi nel momento in cui passeremo all'esame dell'articolo 117-ter. Credo che quest'ultimo potrà essere adeguatamente discusso solo dopo aver sciolto la questione del bicameralismo.

**LEARCO SAPORITO.** Potremmo votare ora la parte dell'emendamento in cui si afferma la competenza del Parlamento in merito alle controversie.

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Faccio notare che non ha senso l'avverbio « esclusivamente », che il senatore Saporito propone di aggiungere alle parole « sono definite ». È evidente che un'imputazione di competenze è sempre esclusiva.

**LEARCO SAPORITO.** Mi scusi, onorevole Labriola, ma lo era anche nella precedente formulazione della Costituzione nonostante il Parlamento non si sia mai occupato di tali questioni, in quanto era più facile « trasformare » il conflitto d'interesse in conflitto di legittimità.

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Quanto afferma il collega Saporito è esatto, ma la questione non si risolve inserendo l'avverbio « esclusivamente ». Il non averlo inserito nella disposizione vigente non ha implicato l'arrogarsi, da parte di qualche altro soggetto, del potere di dirimere il conflitto di merito; anzi, proprio perché nessuno poteva arrogarsi tale potere, spesso si è camuffato il conflitto di merito in conflitto di legittimità. Allora, anche inserendo « esclusivamente » il rimedio perverso rimane, perché si continuerà a denominare conflitto di legittimità quello che è di merito. Ripeto,

introducendo l'avverbio « esclusivamente » la questione non si risolve.

Pregherei il collega Saporito di rinunciare. Il problema rimane nella sua interezza, ma verrà esaminato e risolto successivamente.

**PAOLO BARILE, Ministro per i rapporti con il Parlamento.** Signor presidente, occorrerebbe compiere un passo indietro. Il testo del Comitato ristretto prevede che « le norme della legge regionale non devono essere in contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre regioni » ed aggiunge che « le relative controversie sono definite » - si vorrebbe dire esclusivamente - « dal Parlamento della Repubblica ». Se si esamina l'articolo 117-ter, ci si accorge poi che si parla di conflitti di interesse tra regioni, che vengono regolati dal Senato con le riserve poc'anzi avanzate.

Il vecchio articolo 127, concernente la doppia tutela davanti alla Corte Costituzionale o al Parlamento, resta praticamente uguale.

**GIUSEPPE GUZZETTI.** È stato modificato.

**PAOLO BARILE, Ministro per i rapporti con il Parlamento.** Nonostante la modifica, la sostanza è invariata in quanto il Governo può sempre promuovere « la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti al Parlamento ».

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Votiamo ora questo testo per riprendere successivamente tutte le altre questioni.

**GIUSEPPE GUZZETTI.** Sono d'accordo.

**PRESIDENTE.** A fronte della situazione creatasi, avverto la necessità di liberare l'articolo 117 dall'« incrocio » dei vari interessi, anche se l'espressione non è la più adatta.

Sarei del parere di votare l'articolo 117 nella formulazione proposta, rinviando l'e-

same della questione in oggetto alla discussione dell'articolo 117-ter e del bicameralismo.

Ripeto, nulla ci vieta di votare ora l'articolo 117, dal momento che è terminato l'esame degli emendamenti ad esso relativi.

**MARCO BOATO.** Dunque, rimane la formulazione « le relative controversie sono definite dal Parlamento della Repubblica » ?

**PRESIDENTE.** Esattamente.

Pongo in votazione l'articolo 117, con la modifica precedentemente apportata.

(È approvato).

Vorrei proporre di interrompere a questo punto i nostri lavori. Sono a conoscenza degli impegni che hanno i colleghi senatori, ai quali chiedo ancora qualche minuto di attenzione.

I senatori saranno impegnati nella giornata di martedì prossimo nella prosecuzione dei lavori d'aula che oggi - a quanto mi è stato detto - non potranno terminare. Ricordo che la Commissione è stata convocata per martedì, tuttavia considerato gli impegni che i senatori avranno in quella giornata, proporrei di spostare la nostra riunione a mercoledì 13 alle 10,30.

**FRANCESCO D'ONOFRIO.** Signor presidente, constato che in una seduta notturna, in tempi e con modi molto sereni e costruttivi abbiamo svolto un lavoro eccellente su un articolo che rientra nella « nuova struttura ». Ribadisco che ciò avviene in una seduta notturna, mentre in quelle coincidenti con i lavori delle due Camere procediamo disordinatamente. Temo che la riunione di mercoledì 13 possa subire la stessa sorte, in quanto se il calendario non subirà modifiche in quella giornata saremo chiamati a votare in seconda lettura la modifica all'articolo 68 della Costituzione. Se fosse richiesta una nostra presenza più attiva in aula, potrebbero prodursi conseguenze negative sui lavori della Commissione bicamerale. Mi

chiedo se, nonostante gli impegni dei senatori, nella giornata di martedì possa essere prevista una seduta notturna, che potrebbe, con la stessa produttività registrata oggi, dare risultati utili.

**PRESIDENTE.** Fermo restando la seduta di mercoledì, potremmo iniziare i nostri lavori alle 9,30 anziché alle 10,30, interrompendoli per la votazione sulla modifica dell'articolo 68 della Costituzione, ma prevedendo in quella stessa giornata una seduta notturna dalle 21 alle 23.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 23.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

**DOTT. VINCENZO ARISTA**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia l'8 ottobre 1993.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

A L L E G A T I





## TESTO A FRONTE

**Testo della Costituzione e della proposta del Comitato Ristretto  
per le modifiche alla II parte della Costituzione  
(Forma di Stato)**

## COSTITUZIONE

## ART. 117.

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

## TESTO DEL COMITATO RISTRETTO

## ART. 117.

La Regione ha la competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato.

La Regione ha la competenza esclusiva, in armonia con la Costituzione e con i principi generali posti dalle leggi di riforma economico-sociale della Repubblica, nelle seguenti materie:

agricoltura e foreste;

commercio;

industria;

artigianato;

assetto urbanistico del territorio;

turismo;

formazione professionale;

polizia urbana;

fiere e mercati locali e regionali;

musei e biblioteche di enti locali;

trasporti locali e regionali;

navigazione e porti lacustri;

cave e torbiere;

pesca nelle acque interne.

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato;

altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

Nelle altre materie, la legge regionale rispetta i principi fissati dalle leggi organiche.

Le norme della legge regionale non devono essere in contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre Regioni. Le relative controversie sono definite dal Parlamento della Repubblica.

Le leggi statali possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

**Emendamenti presentati all'articolo 117 del testo del Comitato ristretto per le modifiche alla parte seconda della Costituzione.**

*All'articolo 117 del testo del Comitato ristretto, sostituire il primo comma con il seguente:*

La Regione ha la competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi organiche.

*Sopprimere il secondo e il terzo comma.*

117. 4.

Guerzoni, Salvi.

*All'articolo 117 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, sostituire la parola esclusiva con la parola primaria.*

117. 5.

Saporito.

*All'articolo 117 del testo del Comitato ristretto sopprimere al secondo comma le parole agricoltura e foreste; commercio; industria; artigianato.*

117. 3.

Tarabini.

*All'articolo 117 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, sostituire la parola industria con le seguenti unità produttive minori.*

117. 1.

Zanone.

*All'articolo 117 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, sostituire le parole assetto urbanistico del territorio con la parola urbanistica.*

117. 9.

Cossutta, Magri, Salvato.

*All'articolo 117 del testo del Comitato ristretto, comma secondo, sopprimere le parole fiere e mercati locali e regionali.*

117. 2.

Zanone.

*All'articolo 117 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, dopo le parole pesca nelle acque interne aggiungere le parole assistenza sanitaria ed ospedaliera.*

117. 6.

Saporito.

*All'articolo 117 del testo del Comitato ristretto, terzo comma, dopo le parole i principi aggiungere la parola fondamentali e sostituire le parole leggi organiche con le parole leggi-quadro.*

117. 7.

Saporito.

*All'articolo 117 del testo del Comitato ristretto, quarto comma, dopo le parole sono definite aggiungere la parola esclusivamente e aggiungere, in fine, le parole secondo procedure stabilite dai regolamenti delle rispettive Camere.*

117. 8.

Saporito.

**Emendamento presentato nella seduta odierna.**

*All'articolo 117 del testo del Comitato ristretto, comma secondo, sopprimere le parole locali e regionali.*

Il Relatore.